

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1136 DEL 21/06/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SEDE FARMACEUTICA N. 2 DEL COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE (VI):
AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEI LOCALI DELLA "FARMACIA SUMMANIA",
SITA IN VIA BRAGGI N. 1, TRAMITE UTILIZZO DI LOCALE DISTACCATO SITO IN VIA
CAMPILUNGHI N. 1 – PIOVENE ROCCHETTE, IN BASE ALLA DELIBERA REGIONALE N. 69
DEL 29 GENNAIO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1084/24

Il Direttore dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Valpondi.

Il Direttore dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale proponente, relaziona come di seguito.

Premesso che, con richiesta del 14.03.2024, acquisita al prot. n. 26960 del 19.03.2024, la dott.ssa Alexandra Baghin, autorizzata con Delibera n. 298/2008 del 10.04.2008 del Direttore Generale dell'ex Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" all'esercizio e alla titolarità della "Farmacia Summania", ha chiesto l'autorizzazione all'ampliamento dei locali della suddetta farmacia, sita in via Braggi n. 1, tramite utilizzo di locale distaccato sito in via Campilunghi n. 1 – Piovene Rocchette e ciò in base alla Delibera regionale n. 69 del 29 gennaio 2024.

Preso atto che la Delibera regionale n. 69 del 29 gennaio 2024 prevede che:

- qualora la farmacia non disponga di locali dedicati adeguati all'interno della stessa, può utilizzare locali esterni distaccati esclusivamente per lo svolgimento dei servizi sanitari rientranti nella "Farmacia dei servizi", ai sensi del D.Lgs n. 153/2009 e s.m.i. per i quali è pertanto consentito l'accesso al pubblico;
- tali locali devono ricadere nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza della farmacia, prevista dalla c.d. "pianta organica";
- la dispensazione/vendita di farmaci, parafarmaci o di ogni altro prodotto (es. dispositivi medici, prodotti dietetici etc.), la richiesta e consegna di preparazioni galeniche, nonché la raccolta e spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche possano in ogni caso essere svolte unicamente presso i locali principali della farmacia;
- il Titolare/Direttore della farmacia, in quanto responsabile di tutta la farmacia, deve elaborare, in caso di utilizzo di locali distaccati, apposita procedura in relazione all'attività svolta all'interno degli stessi con riportate indicazioni operative declinate in funzione dei diversi servizi erogati, al fine di assicurarne il corretto svolgimento e un'adeguata vigilanza;
- la croce verde e la denominazione "Farmacia" devono essere utilizzate esclusivamente per contraddistinguere i locali principali della farmacia mentre i locali distaccati che prevedono l'accesso al pubblico devono essere dotati di un'insegna/cartellone che dia massima evidenza al cittadino circa la farmacia ai quali afferiscono e devono rendere ben visibile l'elenco dei servizi negli stessi erogati. Analoga indicazione deve essere presente anche presso i locali principali qualora i servizi vengano erogati in spazi/locali interni alla farmacia;

Dato atto che:

- ✓ l' UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ha appurato che i nuovi locali ricadono nell'ambito territoriale assegnato alla sede farmaceutica in questione;
- ✓ la stessa UOC con nota prot n. 28174 del 22.03.2024 ha richiesto, ai sensi della delibera regionale n. 69/2024, al Comune di Piovene Rocchette di pubblicare la richiesta di autorizzazione in oggetto per 15 giorni consecutivi all'albo comunale e contestualmente ha provveduto a farla pubblicare, per lo stesso periodo, all'albo online dell'AULSS 7 Pedemontana;
- ✓ con nota del n. 5395 del 10.04.2024 il Comune di Piovene Rocchette ha confermato l'avvenuta pubblicazione, così come richiesto;
- ✓ in data 28.05.2024 è stato acquisito il parere di idoneità del locale sito in via Campilunghi n. 1 del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. – A.F. Ufficio Qualità e Igiene Sanitaria in Edilizia Territorio;

Per quanto sopra il Dirigente propone di autorizzare l'ampliamento dei locali della "Farmacia Summania", sita in via Braggi n. 1, tramite utilizzo di locale distaccato sito in via Campilunghi n. 1 – Piovene Rocchette, in base alla Delibera regionale n. 69 del 29 gennaio 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di autorizzare l'ampliamento dei locali della "Farmacia Summania", sita in via Braggi n. 1 - cod. provinciale n. 191 - tramite utilizzo di locale distaccato sito in via Campilunghi n. 1 – Piovene Rocchette, in base alla Delibera regionale n. 69 del 29 gennaio 2024;
2. di trasmettere copia della presente delibera alla Giunta Regionale del Veneto, al Sindaco del Comune di Piovene Rocchette (VI), al titolare della "Farmacia Summania", alle Associazioni Titolari di Farmacia e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza, per il seguito di rispettiva competenza;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.